DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 aprile 2019.

Modalità di utilizzo della Carta Reddito di Cittadinanza.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare:

il comma 29, che istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti;

il comma 32, che dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato;

il comma 35, lettera *b*), che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze individui il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008 e successive modificazioni, che disciplina le modalità attuative del Programma Carta Acquisti;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

Visto in particolare l'art. 5, comma 6, del citato decreto-legge n. 4 del 2019 che prevede:

al primo periodo, che il beneficio economico del reddito di cittadinanza sia erogato attraverso la Carta Rdc;

al secondo periodo, che, in sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avvenga in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'art. 81, comma 35, lettera *b*), del decreto-legge n. 112 del 2008 relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio;

al quarto periodo, che, oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, nonché, nei casi previsti, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo;

al quinto periodo, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante;

al sesto periodo, che, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA) è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

- 1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
- *a)* «Carta Rdc»: la carta di cui all'art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2019, attraverso la quale è erogato il beneficio economico del reddito di cittadinanza;
- b) «Carta acquisti»: la carta di cui all'art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas;
- c) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui al citato art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008.



Art. 2.

Utilizzi della Carta Rdc

- 1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione sociale dei beneficiari del reddito di cittadinanza, fermo restando il possesso dei requisiti con riferimento al godimento di beni durevoli, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 4 del 2019 attraverso la Carta Rdc possono essere soddisfatte, oltre alle esigenze previste per la Carta acquisti, tutte le altre esigenze dei beneficiari medesimi, ad eccezione di quelle legate all'acquisto dei seguenti beni e servizi:
- a) giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;
- b) acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali;
 - c) armi;
 - d) materiale pornografico e beni e servizi per adulti;
 - e) servizi finanziari e creditizi;
 - f) servizi di trasferimento di denaro;
 - g) servizi assicurativi;
 - h) articoli di gioielleria;
 - i) articoli di pellicceria;
 - l) acquisti presso gallerie d'arte e affini;
 - m) acquisti in club privati.
- 2. È in ogni caso inibito, da parte del gestore del servizio, l'uso della Carta Rdc in esercizi prevalentemente o significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi di cui al comma 1. Con apposito atto aggiuntivo al contratto per la gestione del servizio integrato della Carta acquisti sono individuati i *merchant category code* (MCC) da disabilitare.
- 3. È altresì inibito, da parte del gestore del servizio, l'utilizzo della Carta Rdc all'estero e per gli acquisti online o mediante servizi di *direct-marketing*.
- 4. Restano fermi i limiti mensili di prelievo di contante e la possibilità di effettuare un bonifico mensile nella misura e secondo le modalità previste all'art. 5, comma 6 del decreto-legge n. 4 del 2019.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Uf-ficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 19 aprile 2019

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Di Maio

– 8 –

Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria

Registrato alla corte dei conti il 15 maggio 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1-1161

19A04119

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 6 giugno 2019.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio del 2019, n. 25, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto la direttiva direttoriale 1º marzo 2019, n. 12032, registrata presso l'Ufficio centrale di Bilancio di questo Ministero, con la quale è stata data attuazione agli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – DIPEISR, del 1º marzo 2019, n. 107, per l'attività amministrativa e per la gestione 2019;

Visti i decreti con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

